

□ Interrogazione n. 1129

presentata in data 8 febbraio 2013

a iniziativa dei Consiglieri Marinelli, Foschi

“Nuova struttura organizzativa dell’ERSU di Macerata”

a risposta scritta

Premesso:

che l’articolo 47, comma 2, dello Statuto regionale prevede che gli enti, le aziende e le agenzie dipendenti dalla Regione operano nell’osservanza degli indirizzi stabiliti dalla Giunta regionale, che vigila sul loro operato, in modo da assicurare il rispetto dei principi di efficienza, efficacia e buon andamento;

che, ai sensi della legge regionale 18 maggio 2004, n. 13, la Regione Marche esercita funzioni di vigilanza sulle agenzie, gli enti dipendenti e le aziende operanti in materia di competenza regionale;

che gli Enti regionali per il diritto allo studio universitario (EE.RR.S.U.) rientrano nell’ambito di applicazione della succitata legge regionale n. 13/2004;

che l’art. 10 del CCNL del 22/01/2004 ha previsto, ad integrazione dell’assetto disegnato nell’art. 8 del previgente contratto, la valorizzazione di alte professionalità del personale di categoria “D” mediante il conferimento di incarichi a termine nell’ambito della disciplina dell’art. 8, comma 1, lett. b) e c) del CCNL del 31/03/1999 e nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 9, 10 e 11 del medesimo CCNL;

che il comma 3 dell’art. 10 del CCNL del 22 gennaio 2004 stabilisce che gli enti adottano atti organizzativi di carattere comune, nel rispetto del sistema di relazioni sindacali vigente:

- a) per la preventiva disciplina dei criteri e delle condizioni per la individuazione delle competenze di responsabilità di cui al precedente comma 2, lett. a) e b) e per il relativo affidamento;
- b) per la individuazione dei criteri utili per la quantificazione dei valori della retribuzione di posizione e di risultato;
- c) per la definizione dei criteri e delle procedure destinate alla valutazione dei risultati e degli obiettivi, nell’ambito del vigente sistema di controllo interno;

Appreso:

che il Consiglio di Amministrazione dell’ERSU di Macerata, con delibera n. 37 del 27 novembre 2012, ha approvato la riorganizzazione dell’Ente;

che, attraverso il suddetto atto deliberativo n. 37/2012, il Consiglio di Amministrazione dell’ERSU di Macerata ha, tra l’altro, proceduto anche alla istituzione di n. 2 alte professionalità;

che, da quanto risulta, in tale delibera del Consiglio di Amministrazione dell’ERSU di Macerata viene affermato che la metodologia di cui alle precedenti deliberazioni (n. 11 del 2003 e n. 58 del 2009) ha valenza complessiva per la generale disciplina degli istituti previsti dall’art. 8 del CCNL del 1999 e che, quindi, risulta applicabile anche alle alte professionalità;

Ritenuto:

che, contrariamente a quanto sostenuto dall’Ente, l’effettiva attuazione della disciplina contrattuale delle alte professionalità presuppone, come si evince tra l’altro dagli orientamenti dell’ARAN (Agenzia per la Rappresentanza Negoziabile delle Pubbliche Amministrazioni), quanto segue:

- la disciplina delle Alte Professionalità, di cui all’art. 10 del CCNL del 22.01.2004, ai fini della sua effettiva attuazione richiede, in generale, sotto il profilo oggettivo, l’individuazione di contenuti ed obiettivi dell’incarico che si va a conferire di particolare rilevanza e prestigio, idonei a giustificare e legittimare un ammontare della retribuzione di posizione superiore a quello stabilito dalla disciplina contrattuale per le altre posizioni organizzative (art. 8 e 9 del CCNL del 31.03.1999); sotto il profilo soggettivo, il possesso da parte dei lavoratori di quei particolari titoli culturali e professionali espressamente e chiara-

mente a tal fine previsti (lauree specialistiche, master, dottorati di ricerca ed altri titoli equivalenti); la mancanza dei requisiti oggettivi e soggettivi non consente l'introduzione di alte professionalità;

- l'effettiva attuazione della disciplina contrattuale delle Alte Professionalità presuppone la preventiva definizione, con atti organizzativi di diritto comune, da parte dell'Ente dei seguenti elementi:
 - i criteri e le condizioni per l'individuazione delle competenze e delle responsabilità connesse agli incarichi di alta professionalità (nel rispetto dei vincoli della preventiva consultazione sindacale, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 165 del 2001 e dell'informazione preventiva, di cui all'art. 7 del CCNL dell'1.4.1999);
 - i criteri per l'affidamento degli incarichi di alta professionalità (nel rispetto del vincolo della concertazione, ai sensi dell'art. 16, comma 2, del CCNL dell'1.4.1999);
 - il conferimento degli incarichi di alta professionalità avviene nel rispetto dei criteri preventivamente definiti dall'Ente, in stretta coerenza con gli specifici requisiti oggettivi e soggettivi che caratterizzano, in base alla disciplina contrattuale, le suddette posizioni di alta professionalità;

Ritenuto altresì:

che sono state omesse sia la preventiva definizione dei criteri e delle modalità per l'istituzione delle alte professionalità, sia la procedura di concreta, corretta e puntuale concertazione con le rappresentanze sindacali;

che il raggiungimento degli obiettivi politici in tema di istruzione universitaria è anche strategicamente legato all'azione di programmazione e vigilanza posta in essere dall'amministrazione regionale;

Tutto ciò premesso,

INTERROGANO

la Giunta regionale per conoscere:

- a) se ritiene giustificabile l'istituzione di 2 alte professionalità in un organico così ridotto, come quello dell'ERSU di Macerata (meno di quaranta unità), quando in una struttura amministrativa, come quella della giunta regionale, ne risultano istituite complessivamente circa una quindicina su un organico di oltre 1500 dipendenti;
- b) se, nella individuazione ed assegnazione delle alte professionalità, sono state rispettate le procedure contenute nella disciplina di cui all'art. 10 del CCNL del 22.01.2004, ivi compresa la richiesta dei curricula vitae a tutte le unità di personale di categoria "D" dell'ERSU di Macerata;
- c) se e quali iniziative intende adottare, nei confronti dell'ERSU di Macerata, alla luce di quanto evidenziato nei precedenti punti a) e b);
- d) qual è l'effettivo importo di retribuzione di posizione annua stabilito per ciascuna delle due alte professionalità, sia per il 2013 che per gli anni a venire, tenuto conto che la stessa può oscillare da un minimo di euro 5.165,58 ad un massimo di euro 16.000,00;
- e) se anche gli altri EE.RR.S.U. delle Marche (Ancona, Camerino ed Urbino) debbano ritenersi autorizzati a conferire incarichi di alta professionalità alla luce di quanto deliberato dall'ERSU di Macerata.